

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1255

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice ALLEGRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2007

Disposizioni in materia di polizia locale

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si propone, in materia di polizia locale, riproduce sostanzialmente il testo unificato di alcune proposte di legge esaminate nella passata legislatura - a decorrere dal luglio 2002 - dalla I Commissione permanente (affari costituzionali) della Camera dei deputati, finalizzato principalmente ad individuare gli ambiti di competenza legislativa in materia, come definiti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo titolo V della parte seconda Costituzione.

Giova evidenziare che l'articolo 117 della Costituzione, nella formulazione vigente, al secondo comma, lettera *h*), fa riferimento alla «polizia amministrativa locale» solo per indicarne la esclusione dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Il quarto comma del citato articolo, stabilisce in modo chiaro che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata dalla legislazione allo Stato.

Dalla lettura del combinato disposto dei commi menzionati, dovrebbe ritenersi che quella della «polizia amministrativa locale» rientri nelle materie di competenza regionale.

La riforma costituzionale ha, quindi, determinato un netto restringimento dell'ambito di intervento del legislatore statale che, tuttavia, pur non potendo più dettare norme di principio in materia di polizia amministrativa locale, conserva la possibilità di intervenire sulle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che - attualmente in via ausiliaria e non istituzionale - sono attribuite al personale appartenente alla polizia locale. Ciò in forza della potestà legislativa esclusiva di cui lo Stato gode in materia di giurisdizione, norme processuali e ordinamento

penale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, oltre che - come si è detto - in materia di ordine pubblico e sicurezza. Spetta, inoltre, al legislatore statale la disciplina dell'uso delle armi, attesa la competenza esclusiva allo stesso riconosciuta in materia di «armi, munizioni ed esplosivi» dalla lettera *d*) del citato secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

È, dunque, in questo ambito di competenza del legislatore statale che si inserisce il disegno di legge che si propone, che riflette il testo unificato di cui sopra ed è composto da quattro articoli.

L'articolo 1 reca una modifica dell'articolo 57 del codice di procedura penale, volta a includere gli ufficiali e i sottoufficiali di polizia locale tra gli ufficiali di polizia giudiziaria.

L'articolo 2 reca modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale.

La prima riguarda il comma 5 dell'articolo 5 della legge richiamata, in materia di porto d'armi da parte degli addetti al servizio di polizia municipale; con tale modifica si prevede che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, portino, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio, nei termini e con le modalità previsti dai regolamenti, anche fuori dal servizio.

La seconda modifica reca l'aggiunta di un articolo *5-bis* relativo alle armi in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevedendo che tale arma sia la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione, i cui modelli devono essere

scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

L'articolo in esame reca, inoltre, l'aggiunta di un articolo 7-bis relativo all'area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale, prevedendo che il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale di polizia locale sia stipulato nell'ambito di un'apposita area di contrattazione, alla quale sono ammesse le organizzazioni sindacali del medesimo personale aventi una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito del personale considerato.

L'articolo 3 reca, infine, modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121, relativa all'ordi-

namento dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Con tale modifica si vuole estendere agli ufficiali di polizia locale l'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno e la loro utilizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della predetta legge.

Lo stesso articolo 3 reca, infine, una modifica dell'articolo 16 della medesima legge volta a prevedere che siano forze di polizia anche le forze di polizia locale.

L'articolo 4 reca disposizioni finanziarie, stabilendo che all'attuazione della legge si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello Stato e degli enti interessati e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *b*) dopo è inserita la seguente:

«*b-bis*) gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale»;

b) al comma 2, alla lettera *b*), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

Art. 2.

(Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65)

1. Alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, le parole: «possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio»;

b) all'articolo 5, comma 5, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5-bis»;

c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Armi in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza). - 1. L'arma in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza è la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione, i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Il modello, il tipo ed il calibro delle armi di cui al comma 1 sono determinati con regolamento dell'ente di appartenenza, che non può prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile.

3. Gli agenti di polizia locale possono comunque essere dotati:

a) della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche;

b) di un'arma lunga comune da sparo;

c) di ausili tattico-difensivi a basso deterrente visivo;

d) del bastone estensibile;

e) dello *spray* antiaggressione a base di peperoncino naturale.»;

d) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale). - 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei corpi di polizia locale è stipulato nell'ambito di un'apposita area di contrattazione, alla quale sono ammesse le organizzazioni sindacali del medesimo personale aventi una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a

tale fine il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito del personale considerato».

Art. 3.

(Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, primo comma, e successive modificazioni, dopo le parole: «agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia,» sono inserite le seguenti: «agli ufficiali di polizia locale,»;

b) all'articolo 16, primo comma:

1) all'alinea, le parole: «i rispettivi ordinamenti e dipendenze» sono sostituite dalle seguenti: «i rispettivi ordinamenti statali o locali e dipendenze statali o locali»;

2) alla lettera b), dopo le parole «guardia di finanza», sono aggiunte le seguenti «e la polizia locale».

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello Stato e degli enti interessati e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

